

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

PROVINCIA DI COSENZA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 18	OGGETTO: Parere sul Piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell' art. 243-bis, D.Lgs n. 267/2000
Data 19/12/2022	

L'anno duemilaventidue giorno 19 del mese di dicembre, la sottoscritta dott.ssa Caterina Cannizzaro, revisore del Comune di Fagnano Castello (CS), nominata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 23/09/2022, con decorrenza incarico dal 1/10/2022, viene interpellata per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione, da sottoporre al Consiglio Comunale, avente ad oggetto "*Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi dell' artt. 243-bis, D.Lgs n. 267/2000*";

Assiste alla seduta il responsabile del servizio finanziario dott. Marco De Rito, con il quale si interfaccia per l'approfondimento dei dati presenti nel piano;

ESAMINATA

La proposta di delibera di Consiglio Comunale, sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli artt. 243-bis T.U.E.L., redatta dal Responsabile del servizio dell'area finanziaria in data 17/12/2022, corredata dai documenti allegati, che ne fanno parte integrante e sostanziale, qui di seguito, analiticamente descritti:

- Il Piano di riequilibrio formulato a seguito del percorso istruttorio e dello svolgimento delle attività propedeutiche alla redazione del documento, finalizzato a realizzare un risanamento strutturale e di riequilibrio finanziario dell'Ente per tutto il periodo 2022-2031, che si articola nelle seguenti sezioni:
 - Sezione preliminare - informazioni di natura generale;
 - Sezione prima - fattori e cause dello squilibrio;
 - Sezione seconda - risanamento.
- Allegato 1 – Delibere della Corte dei Conti – Delibera Corte dei Conti - Sezione Regionale Controllo Calabria nr. 95 del 2017 del 28 settembre 2017 e Delibera Corte dei Conti - Sezione Regionale Controllo Calabria nr. 82 del 2018 del 17 aprile 2018, nella quale si riscontravano profili di criticità sull'esercizio finanziario 2015. Entrambe le delibere sono state richiamate nell'ultima delibera ricevuta dal Comune di Fagnano Castello, la nr. 186 del 2020 del 15 ottobre 2020.
- Allegato 2 – Nota risposta su Istruttoria Corte dei Conti - Risposta trasmessa con protocollo nr. 4355 del 16 dicembre 2020 nella quale sono state fornite le indicazioni di tutte le misure correttive poste in essere dall'Ente.

- Allegato 3 – Relazione contenzioso - La relazione è stata redatta dal Responsabile del Servizio Affari Generali, in data 17/12/2022, prot. n.5436, nella quale si riferisce sinteticamente sullo stato del contenzioso in essere, al fine di fornire una quantificazione sulle passività potenziali non prevedibili che potranno gravare negli esercizi futuri. Nella stessa è stato calcolato il fondo rischi contenzioso potenziale, quantificato in euro 131.422,06. Si rileva, pertanto, rispetto al 31.12.2021 un maggior accantonamento a fondo contenzioso di euro 63.422,06, che è stato inserito nella massa passiva del piano economico finanziario (PEF);
- Allegato 4 – Attestazione debiti fuori bilancio dei responsabili per il contenzioso in essere– Sono acquisite agli atti, le attestazioni sull'esistenza o meno di debiti fuori bilancio, riconosciuti da parte di tutti i responsabili dei servizi, ciascuno per le spese di sua competenza, o non riconosciuti, per i quali devono essere ancora assunti provvedimenti di riconoscimento sussistendone i presupposti di legge. In particolare si richiamano:
 - Attestazione sussistenza debiti fuori bilancio, ex art. 194 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, rilasciata in data 16/12/2022, dal Responsabile del Servizio Affari Generali – Servizio n. 1, riferite a quattro distinte Sentenza Esecutive, per un' importo complessivo di Euro 51.462,27;
 - Attestazione non sussistenza debiti fuori bilancio, ex art. 194 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, rilasciata in data 16/12/2022, dal Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico Comunale Settore n. 4;
 - Attestazione sussistenza debiti fuori bilancio, ex art. 194 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, rilasciata in data 17/12/2022, dal Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico Comunale Servizio n.3 Settore n. 1, lettera e) acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa, trattasi di obbligazioni sorte per Lavori urgenti ed indifferibili per riparazione rete idrica comunale ed intervento di taglio della vegetazione, maturate in violazione della procedura di assunzione dell'impegno di spesa prescritta dall'art. 191, co. I, 2 e 3, del D. Lgs. n.267/2000, per un' importo complessivo di Euro 90.653,07 ;
 - Attestazione sussistenza debiti fuori bilancio, ex art. 194 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, rilasciata in data 16/12/2022, dal Responsabile del Servizio Area Finanziaria Servizio n. 1, per N. 1 – Sentenza Esecutiva Consiglio di Stato n. 03382/2022 Reg. Prov. Coll., per un' importo complessivo di Euro 34.062,60;
- Allegato 5 – Schede debiti fuori bilancio – contenute le scheda di rilevazione della partita debitoria, con l'attestazione per il riconoscimento di propria competenza da parte di tutti i responsabili dei servizi;
- Allegato 6 – Accordo con i creditori - Accordo con i creditori per il pagamento dilazionato dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 2 del d.lgs. 18 Agosto 267/2000, stipulato con due creditori;
- Allegato 7 – Delibera riaccertamento residui – Delibera di Giunta Comunale n. 89 del 14/12/2022 di revisione straordinaria dei residui attivi e passivi richiesta dall'art. 243- bis comma 8 lettera e) D.LGS 18 Agosto 2000, N.267;
- Allegato 8 – Estratto RGS - Stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati riferito all'anno 2020, anno 2021 e previsioni anno 2022- Calcolato da PCC (Piattaforma dei crediti commerciali);

- Allegato 9 – PEF Idrico - Delibera del Consiglio Comunale N.11 del 12/05/2022 sul SII (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) – Approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) e aggiornamento tariffe per l'anno 2022;
- Allegato 10 – PEF TARI - Delibera del Consiglio Comunale N.10 del 12/05/2022 Approvazione del Piano Economico e Finanziario (PEF) per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2022 e 2022 e relativi allegati;
- Allegato 11 – Delibera dotazione organica - Delibera del Consiglio Comunale N.82 del 29/11/2022 Approvazione nuova Dotazione Organica – art. 243 bis e 263 del D. Lgs. 267/2000.

RICHIAMATO

- L'art. 243-bis, d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede, al comma 5, che "Il consiglio dell'ente locale (...) delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di durata compresa tra quattro e venti anni, compreso quello in corso corredato del parere dell'organo di revisione economico finanziario";
- L'art. 243-bis, c. 6, TUEL, il quale dispone che "il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate" e deve comunque contenere:
 - le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale, in considerazione dei comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, accertate dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;
 - la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, del disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
 - l'individuazione, con relative quantificazioni e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di 10 anni a partire da quello in corso;
 - l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci di previsione per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;
- L'art. 243-bis, comma 7, TUEL, che dispone: "Ai fini della predisposizione del piano, l'Ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194" e che lo stesso comma precisa che "per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima degli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori".
- l'art. 243 bis, comma 8, del TUEL "*al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'Ente:*
 - a) *può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;*
 - b) *è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'art. 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo art. 243, comma 2;*

- c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;
- d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'art. 243, comma 1;
- e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;
- f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipate e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;
- g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'art. 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243-bis, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio"

- La deliberazione della Corte dei Conti-Sezione delle Autonomie- n. 5/SEZAUT/2018/INPR " Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza" che impongono, quale presupposto necessario per accedere alla procedura in esame, l'approvazione, nei termini di legge, del rendiconto della gestione e del bilancio di previsione.;

PREMESSA

Il Comune di Fagnano Castello, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 12 maggio 2022 ha approvato il rendiconto della gestione 2021, dal quale è emerso un disavanzo di amministrazione di € - 1.116.181,68.

La consistenza dello squilibrio non rendeva possibile ripianare il disavanzo ai sensi dell'art. 193 del TUEL, pertanto, anche su consiglio del precedente Organo di revisione, si è deciso, con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 23/09/2022, il ricorso alla procedura degli art. 243-bis e seguenti del TUEL, così come introdotti dal D.L. n. 174/2012, senza richiesta di accesso all'anticipazione sul Fondo di rotazione.

L'Ente, pertanto, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data del 23/9/2022, redige il piano di riequilibrio finanziario pluriennale che, corredato dal parere dell'Organo di revisione economico – finanziario, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale, per poi essere trasmesso entro i successivi 10 giorni alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti nonché alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali.

Entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del piano, la predetta Commissione svolge la necessaria istruttoria.

In fase di valutazione il Ministero dell'Interno potrà formulare rilievi o richiedere ulteriore documentazione atta a dimostrare la sostenibilità del piano. L'Ente è tenuto a fornire risposta entro 30 giorni.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della relazione istruttoria, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio.

Il Parere dell'Organo di Revisione economico – finanziario è parte integrante del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale.

Il Revisore Unico, attenendosi nell'elaborazione del presente parere, alle Linee Guida dello Schema Istruttorio approvato dalla Deliberazione numero - arrivo - Prot. 20456/PROT del 15/11/2018 - titolo XIV 3 5/SEZAUT/2018/INPR della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, espone quanto segue:

1. Inquadramento preliminare del contesto dell'ente e della sua situazione economico - finanziaria

Con l'approvazione del rendiconto della gestione 2021, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 12 maggio 2022, è emerso un disavanzo di amministrazione pari a € - 1.116.181,68, così determinato nella ricostruzione, nella seguente tabella riepilogativa:

Annualità	Disavanzo da riacc.	Disavanzo da FCDE	Da prec dis. Ordinario	Ordinario	Risultato atteso	Risultato effettivo	Risultato non recuperato	Da Riaccert. Straord.	Da Ricost. FCDE	Da prec dis. Ordinario	Ordinario
2014						85.754,51	85.754,51	85.754,51			
2015	85.754,51				82.896,03	5.950,42	5.950,42	5.950,42			-
2016	5.950,42				3.091,94	-					-
2017					-	32.621,91	32.621,91				32.621,91
2018				-32.621,91	-	34.351,43	34.351,43				34.351,43
2019					-	1.130.551,45	1.130.551,45		910.862,32		219.689,13
2020		910.862,32		146.459,42	1.057.321,74	1.151.800,44	94.478,70			73.229,71	21.248,99
2021		850.138,17	73.229,71	14.165,99	937.533,87	1.116.181,68	178.647,81		25.105,39	153.542,42	0

Come si può agevolmente riscontrare, dai valori ricostruiti nella nella tabella precedente, il disavanzo è da ricondursi prevalentemente:

- a) Alle Pronunce della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Calabria, nelle quali si riscontravano criticità relative al consuntivo 2015, e alle conseguenti misure correttive adottate dall'Ente locale;
- b) Alla transizione al nuovo ordinamento contabile armonizzato, che ha comportato l'emersione, del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui e agli obblighi di ricostituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità, che ha generato un significativo disavanzo;
- c) Al disavanzo di amministrazione registrato con il rendiconto dell'esercizio 2021, pari ad euro - 1.116.181,68 che risulta peggiore rispetto al disavanzo atteso, pari ad euro 986.353,68, in quanto non si è provveduto al ripiano totale della quota di disavanzo iscritta nel bilancio di previsione;
- d) Al livello di disavanzo ordinario del 2019, che doveva essere ripianato secondo le modalità dell'art.188 del TUEL, come da atto consiliare n.13 del 29/09/2020. Dal rendiconto 2021, è emerso che lo stesso è cresciuto costantemente, per il mancato recupero delle quote di disavanzo ordinario degli anni precedenti e che, in particolare, l'annualità 2022 rappresentava l'ultimo esercizio utile per poter recuperare il disavanzo ordinario del 2019;
- e) Ai debiti fuori bilancio per sentenze esecutive ed obbligazioni pregresse per interventi urgenti su rete idrica e fognaria del comune, comunicati dai responsabili di servizio, i cui importi sono inseriti all'interno del piano di riequilibrio finanziario pluriennale predisposto dall'Ente.

Stante la situazione di grave disequilibrio finanziario dell'ente, il precedente Organo di Revisione, invitava il Consiglio Comunale a valutare l'opportunità di attivare le idonee procedure di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL, detta procedura è stata opportunamente approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 23/09/2022.

L'urgenza e l'indifferibilità del ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale previsto dal D.L. 174/2012 trovano riscontro in una valutazione oggettiva e cioè che è necessario poter coprire il disavanzo di amministrazione del rendiconto di gestione 2021, oltre alle altre passività emerse in sede di istruzione del Piano di Riequilibrio, in un lasso temporale di almeno 10 anni, a partire dall'esercizio 2022.

Il Comune di Fagnano ha approvato DUP e gli strumenti per la programmazione del triennio 2022 – 2024, con la deliberazione di Consiglio Comunale n.34 del 23 settembre 2022.

2. Cause che hanno determinato lo squilibrio economico-finanziario

Per come già detto, le cause principali del suddetto disavanzo sono da ascrivere al disavanzo registrato nel 2019. Infatti nel corso del 2019, oltre a recepire gli indirizzi della Corte dei Conti, l'Ente ha dato il via ad una azione di revisione straordinaria del bilancio che ha portato alla cancellazione di numerosi residui attivi, agli obblighi contabili di costituzione del Fondo Crediti di dubbia esigibilità ricalcolato secondo il metodo ordinario, che hanno fissato il disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2019, voce E parte disponibile, in complessivi euro - 1.130.531,45, di cui euro - 219,689,13 di disavanzo ordinario.

Con delibera Consiliare nr. 13 del 29/9/2020, veniva approvato provvedimento di ripiano ai sensi dell'art. 188, D.Lgs. n. 267/2000, si stabiliva che il disavanzo ordinario di gestione del 2019 doveva essere recuperato, in tre esercizi in quote costanti da euro 73.229,71.

Il Rendiconto 2020, voce E **parte disponibile**, chiudeva con un risultato negativo di euro - 1.151.800,44 e certificava che, non solo l'Ente non aveva recuperato la quota di disavanzo ordinario per euro 73.229,71 ma si era generato ulteriore disavanzo per euro 21.248,99.

Il disavanzo di amministrazione registrato con il rendiconto dell'esercizio 2021, voce E **parte disponibile**, è pari ad euro - 1.116.181,68 risultava lievemente migliore rispetto al disavanzo 2020 ma non in linea con il risultato atteso.

Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE

	RENDICONTO		
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021
Risultato di Amministrazione (+/-)	1.586.855,88	697.777,34	1.277.008,35
di cui:			
a) Parte accantonata	1.544.022,96	1.583.184,42	2.098.906,68
b) Parte vincolata	1.173.384,37	266.393,36	294.283,35
c) Parte destinata a investimenti			-
e) Parte disponibile (+/-) *	- 1.130.551,45	-1.151.800,44	- 1.116.181,68

In ultimo si deve considerare che, nel bilancio di previsione 2022, dovevano essere iscritte le ultime quote di disavanzo relative al 2019 pari ad euro 73.229,71 ed al 2020 pari ad euro 7.082,99, la cui somma è pari ad euro 87.395,70;

Per quanto riguarda il bilancio di previsione 2023 doveva essere iscritta l'ultima quota del disavanzo ordinario 2020 pari ad euro 7.082,99.

3. Segnalazioni dell'Organo di revisione relative alla gestione finanziaria

Il collega che mi ha preceduto, Rag. Suppa, oltre ad aver sollevato dei rilievi nelle relazioni ai bilanci di previsione e rendiconti – oggetto di controdeduzioni da parte dell'Ente -, ha fatto delle segnalazioni in sede di questionari 2018 e 2019.

L'Ente ribadisce che sempre per gli stessi anni la Corte dei Conti, ha effettuato verifiche ed accertamenti ex art. art. 1, comma 166, L. 266 del 2005, inviando nota istruttoria, alla quale l'Ente ha risposto con nota prot. 3089 del 23 luglio 2021. A seguito della risposta, non è pervenuta alcuna delibera o ulteriore richiesta all'Ente.

4. Consistenza dello squilibrio complessivo

Il revisore prende atto che il disavanzo complessivo dell'Ente oggetto del piano di risanamento pluriennale è pari a complessivi - € 1.064.664,96, per come indicato nella tabella che segue:

Massa Passiva	
Disavanzo da rendiconto 2021	-
Disavanzo extradeficit da disavanzo 2019 non recuperato	146.459,42
Disavanzo extradeficit da disavanzo 2020 non recuperato	7.083,00
Disavanzo extradeficit da fcd non recuperato	25.105,39
Disavanzo da riaccertamento incluso nel piano	559.021,45
Debiti fuori Bilancio	176.177,94

Fondo Contenzioso potenziale	63.422,06
Disavanzo 2019 quota 2022 da recuperare	73.229,71
Disavanzo 2020 quota 2022 e 2023 da recuperare	14.165,99
Totale Passività	1.064.664,96
Impegni Titolo I 2021	2.402.223,08
Rapporto	44,32%
Durata massima del Piano	10 anni

E che pertanto il disavanzo complessivo, comprensivo di quello da ricostituzione del FCDE è pari ad euro **- 1.914.803,13**

ANALISI DEL DISAVANZO	Disavanzo dell'esercizio 2021 (b)
Disavanzo da ricostituzione del Fondo Crediti di dubbia esigibilità	850.138,17
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art.243 bis TUEL	1.064.664,96
TOTALE	1.914.803,13

5. Revisione straordinaria dei residui

Il Revisore, prende atto che il Responsabile del servizio Finanziario, avvalendosi dell'ausilio dei responsabili dei servizi del comune di Fagnano Castello, hanno verificato l'elenco dei residui attivi e passivi, alla data del 31 dicembre 2021, ed hanno effettuato una revisione straordinaria dei residui, funzionale alla redazione del Piano di Riequilibrio finanziario Pluriennale.

L'attuale Revisore, come richiesto nelle linee guida, si è espresso favorevolmente sul mantenimento in bilancio dei residui attivi e passivi individuati nei prospetti allegati, alla delibera di Giunta Comunale del 14/12/2022 n. 89, ed è stata rilasciato separato parere n.17 del 12/12/2022.

Permane la necessità di attuare tutte le misure necessarie e possibili per aumentare la capacità di riscossione. L'Organo di revisione, pertanto, ritiene prudenzialmente corretto il valore dei residui mantenuti, invitando al contempo l'Amministrazione a procedere con la stessa metodologia di riaccertamento puntuale e preciso nei successivi esercizi.

6. Ricorso al fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria ex articolo 243-ter del TUEL

Il Comune di Fagnano Castello non intende attivare l'accesso al Fondo di Rotazione.

7. Attestazione sui contenuti del Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale

L'Organo di revisione rileva, preliminarmente, che l'ente, a seguito dello squilibrio rilevato nel 2021, aveva già iniziato l'attività di risanamento a partire dall'anno 2019, con l'aumento della pressione fiscale e una politica di

contenimento delle spese. A tal proposito, si precisa che l'aumento delle spese correnti è solo dovuta a maggiori accantonamenti previsti in via prudenziale e per l'annualità 2022 l'aumento delle spese è dovuto anche all'utilizzo di contributi.

Con il piano il Comune di Fagnano Castello, dimostra di poter ripianare il disavanzo su un arco temporale di 10 anni a partire da quello corrente.

La copertura della massa passiva, avviene per quote annuali, nella tabella 10.2 di pag.41-42, è previsto un realizzo del 35,27% nei primi 3 anni del piano, recependo così i suggerimenti indicati dalla Corte dei conti.

L'Ente aveva già deliberato le aliquote e tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita. In particolare, l'Ente nel piano di riequilibrio ha previsto le seguenti misure:

- a) per quanto riguarda l'IMU, sia per l'abitazione principale che per gli altri immobili, è stata applicata l'aliquota massima prevista per legge rispettivamente del 6 per mille e del 10,6 per mille;
- b) per quanto concerne l'addizionale comunale IRPEF, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, è stata applicata l'aliquota massima pari allo 0,8 per cento;
- c) per quanto riguarda la TARI ed il Servizio Idrico, l'applicazione delle tariffe garantisce la copertura integrale dei Servizi.

L'Organo di Revisione, dà atto che l'Amministrazione, nell'ambito del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, NON ha fatto ricorso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria ex articolo 243-ter del TUEL.

L'Ente non ha preso in considerazione ai fini del risanamento, la dismissione di immobili. La crisi del settore immobiliare ha fatto propendere l'Ente a non utilizzare proventi da alienazione ai fini del risanamento.

Fra le altre misure richieste che sono state verificate dall'Organo di Revisione si evidenzia che l'Ente per tutta la durata del piano pluriennale di riequilibrio finanziario:

- E' soggetto ai controlli centrali in materia di alcuni servizi di cui all'articolo 243, comma 2 del TUEL ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2., a questo proposito l'ente assicura nel bilancio di previsione la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale in misura superiore al 36 per cento;
- E' tenuto ad assicurare con i proventi della relativa tariffa la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- E' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;
- E' tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse

sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;

- E' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'Ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipate e dei relativi costi ed oneri comunque a carico del bilancio dell'Ente;
- Può procedere all'assunzione di mutui solo per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1 del T.U.E.L..

7.1 Attendibilità delle previsioni di entrata

Il Revisore Unico, in merito alle previsioni di entrata apprezza l'avvenuta approvazione di tutti i piani tariffari. Riguardo ai dati inseriti nel piano, essi risultano attendibili, sulla base delle informazioni attualmente in possesso degli enti locali e sulla base degli andamenti storici.

Il Revisore, invita l'ente ad effettuare un controllo costante sulla realizzazione del gettito delle entrate, sollecitando azioni di recupero qualora necessario, per riportare a ragionevole certezza le previsioni accertate. Inoltre, il revisore apprezza la decisione in sede di previsione di limitare le entrate aventi carattere di eccezionalità (come le entrate da permessi di costruire) al finanziamento degli investimenti e non al finanziamento delle spese correnti.

7.2 Adeguatezza delle misure per il risanamento individuate nel piano

Per le spese, l'ente ha previsto le somme necessarie a far fronte al funzionamento dell'ente. Riguardo alle razionalizzazioni e riduzioni ha programmato la corretta riduzione delle voci per prestazioni di servizi e trasferimenti, così come previsto dalla norma.

8. Attestazione in materia di indebitamento

L'Organo di Revisione attesta che l'Ente ha rispettato nel triennio 2019/2021 i limiti della capacità di indebitamento previsti dall'art. 204, c. 1, D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale l'Ente locale può assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello derivante da mutui precedentemente contratti, non supera il 10% del totale delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate riferite al rendiconto del penultimo anno precedente quello a cui si riferisce la previsione.

Per il triennio 2019/2021 tale percentuale risulta essere inferiore al suddetto limite per come si evince dalla successiva tabella:

	Rendiconto		
	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Esercizio 2021
Entrate correnti (penultimo es. prec)	2.396.194	2.654.620	2.580.884
Interessi passivi	154.818	140.576	118.957
Incidenza percentuale	6,46%	5,30%	4,61%

Non sono stati comunque stipulati nuovi mutui, nè il Comune intende farlo per il futuro (come risulta dal piano di riequilibrio).

Infine, l'ente ha rispettato i vincoli previsti dall'articolo 119, comma 6, della Costituzione.

9. Debiti fuori bilancio art. 194 comma 1 lettera a) ed e) TUEL

L'Organo di Revisione, prende atto che l'Ente ha effettuato una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 del T.U.E.L.

Tale debiti, sono riportati nell'allegato 5 e risultano associate le attestazioni rilasciate da parte di tutti i responsabili dei servizi, riportate nell'allegato 4, ciascuno per le spese di sua competenza.

L'Ente intende, subordinare il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, censiti dai settori comunali e riconoscibili, ad avvenuta approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

Articolo 194 T.U.E.L:	Esercizio			Totale debiti F.B. da ripianare
	2019 e precedenti	2020	2021	
- lettera a) - sentenze esecutive	42.399,55	50.097,78	125.934,58	85.524,87
- lettera b) - copertura disavanzi				
- lettera c) - ricapitalizzazioni				
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza				
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa			80.000,00	90.653,07
Totale	42.399,55	50.097,78	205.934,58	176.177,94

Il Responsabile del Settore Affari Generali, ha svolto una sintetica ricognizione delle pratiche in contenzioso, valutando per ciascuna il rischio di soccombenza delle stesse. Dalla relazione sul contenzioso, redatta dal Responsabile del Settore Affari Generali, emerge un fondo rischi passività potenziale di €. 131.422,06 – (cfr.allegato 3). Si rileva che il fondo contenzioso al 31.12.2021 era pari ad euro 68.000,00, pertanto, si registra un maggior accantonamento di euro 63.422,06.

CONCLUSIONE

10.Parere sul piano

L'Organo di revisione economico-finanziaria, dà atto che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale tiene conto di tutte le misure necessarie per superare le condizioni di squilibrio rilevate e contiene:

- la ricognizione con relativa quantificazione dei fattori di squilibrio;
- l'individuazione, con relativa quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale di bilancio con l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato.
- l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, del ripiano dei debiti e delle passività potenziali.

PRESO ATTO

Del parere favorevole, previsto dall' art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile e contabile, reso dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario Dott. De Rito Marco in data 17.12.2022, rilasciato unitamente alla proposta in oggetto;

Visto il Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche;

Visto il D.lgs. n.118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità Comunale;

L'Organo di revisione, per quanto di competenza, in seguito alle verifiche effettuate in riferimento al suddetto art. 243 bis, così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e secondo le linee guida dello Schema Istruttoria più volte in precedenza citate,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sul Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in relazione alla idoneità delle misure individuate, all'attendibilità delle previsioni di entrata, alla veridicità delle previsioni di spesa e quindi alla effettiva possibilità di raggiungere il riequilibrio nel periodo considerato.

INVITA E RACCOMANDA

L'Ente, al fine di conseguire effettivamente il riequilibrio strutturale di bilancio, attraverso l'applicazione delle misure contenute nel piano, ad un monitoraggio costante e un controllo effettivo dell'andamento del piano di riequilibrio

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

F.to Dott.ssa Caterina Cannizzaro

*(firmato digitalmente)

** "Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). "*